



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Corte Costituzionale

Sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale
Regioni speciali e Province autonome
(giugno – settembre 2012)

Servizio legislazione e semplificazione
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia



IMPUGNAZIONI RELATIVE AL D.L. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: **tutte con esito favorevole allo Stato**

- n. **139/2012** su ricorso 96/2010 VALLE D'AOSTA (Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia)
- n. **148/2012** su ricorso 96/2010 VALLE D'AOSTA (Liguria, Emilia-Romagna e Puglia)
- n. **151/2012** su ricorso 96/2010 VALLE D'AOSTA (Liguria, Emilia-Romagna e Puglia)
- n. **164/2012** su ricorso 96/2010 VALLE D'AOSTA (Toscana , Liguria, Emilia-Romagna, Puglia)
- n. **173/2012** su ricorso 96/2010 VALLE D'AOSTA (Liguria, Umbria, Emilia Romagna e Puglia)
- n. **179/2012** su ricorso 96/2010 VALLE D'AOSTA (Toscana , Liguria, Emilia-Romagna, Puglia)
- n. **215/2012** su ricorso 96/2010 VALLE D'AOSTA (Liguria, Umbria, Emilia Romagna e Puglia)
- n. **203/2012** su ricorso 105/2010 Provincia autonoma di TRENTO



Sent. n. 139/2012

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Limiti assunti come violati: artt. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, 3, comma 1, lettere *f)* e *l)*, e 4 Statuto speciale, artt. 117 e 119 Cost., principio di ragionevolezza

Oggetto del ricorso: norme di «riduzione dei costi degli apparati amministrativi», tramite riduzione o divieto di corresponsione di indennità varie, riduzione del numero dei componenti organi collegiali, riduzione delle spese per pubblicità, rappresentanza, missioni e spostamenti, formazione del personale, divieto di aumento di capitale e simili per le società partecipate (art. 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19 e 20 D.L. 78/2010)

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:

- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, del d.l. 78/2010, in relazione agli artt. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, 3, comma 1, lettere *f)* e *l)*, e 4 dello Statuto speciale VdA nonché degli artt. 117 e 119 della Costituzione;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, in relazione agli artt. 2, comma 1, lettera *a)*, e 3, comma 1, lettera *f)*, dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, degli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché del principio di ragionevolezza;
- estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 8 e 9.



Sent. n. 148/2012

Materia: ordinamento civile

Limiti assunti come violati: artt. 2, primo comma, lett. b), e 3, primo comma, lett. f), Statuto speciale; artt. 5, 117, commi secondo, lett. g), terzo, quarto e sesto, 119, secondo comma, e 120 Cost.; art. 10, legge cost. 3/2001 e principio di leale collaborazione.

Oggetto del ricorso: art. 14, comma 32, D.L. 78/2010, che sancisce il **divieto, per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, di costituire società e obbliga gli stessi enti a mettere in liquidazione le società già costituite o a cederne le partecipazioni.**

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato: non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 32, del d.l. 78/2010; cessata la materia del contendere in ordine all'art. 14, comma 32, ultimo periodo, del d.l. 78/2010.

In particolare: *“Tale divieto risponde all'esigenza di evitare eccessivi indebitamenti da parte di enti le cui piccole dimensioni non consentono un ritorno economico in grado di compensare le eventuali perdite subite.*

È chiaro quindi l'intento di assicurare un contenimento della spesa. Lo strumento utilizzato dal legislatore statale per perseguire questa la finalità è una norma che incide in modo permanente sul diritto societario, escludendo per determinati soggetti pubblici (i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti) l'idoneità a costituire società partecipate. Si tratta pertanto di una regola ricadente nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato. “



Sent. n. 151/2012

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Limiti assunti come violati: artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., e art. 3, primo comma, lettera f), Statuto **Oggetto del ricorso:** art. 5, comma 5, D.L. 78/2010, che prevede che lo

svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo, «può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute» e che «eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta».

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:

-non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5 del d.l. 78/2010 per quanto attiene l'annualità 2010 ; cessata la materia del contendere in ordine per la parte relativa alle annualità decorrenti dal 2011.

-*“il comma impugnato introduce il principio di gratuità di tutti gli incarichi ai titolari di cariche elettive conferiti dalle pubbliche amministrazioni (incluse Regioni e Province autonome), e tale principio risponde alla ratio di evitare il cumulo di incarichi retribuiti e di perseguire in tal modo, attraverso un risparmio della spesa corrente, l'equilibrio della finanza pubblica complessiva. Tale norma è espressione di una scelta volta sia a connotare la disciplina settoriale degli incarichi conferiti ai titolari di cariche elettive, sia a ridurre gli oneri della finanza pubblica, quindi costituisce un principio fondamentale della finanza pubblica.”*



Sent. n. 164/2012

Materia: segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); principi fondamentali dell'azione amministrativa; livelli essenziali delle prestazioni.

Limiti assunti come violati: art. 117 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 l. cost. 3/2010; artt. 2, primo comma, lett. g), p) e q), e 3, primo comma, lett. a), Statuto speciale e relative norme di attuazione; in subordine, principio costituzionale di leale collaborazione.

Oggetto del ricorso: art. 49, comma 4-ter, D.L. 78/2010, che dispone che il comma 4-bis del medesimo art. 49, relativo alla disciplina sulla **SCIA**, «**attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma**». «Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia"», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia». Tale nuova disciplina **sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale**».

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:

- non fondata la questione promossa dalla Valle d'Aosta, riservando a separate pronunce le impugnazioni dalle Regioni Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Puglia.

“La disciplina della SCIA si presta ad essere ricondotta al parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., che permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione.”



Sent. n. 203/2012 (ricorso n. 105/2010 Provincia Autonoma di Trento)

Materia: segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); principi fondamentali dell'azione amministrativa; livelli essenziali delle prestazioni.

Limiti assunti come violati: art. 8, numeri 1), 9), 14) e 20) e art. 9, numeri 3), 7) e 10), Statuto o comunque titolo V Cost. in connessione con l'articolo 10 della l. cost. 3/2001, in particolare artt. 117, 118, 119 e 120 Cost., d.lgs. 266/1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige) e principio di leale collaborazione.

Oggetto del ricorso: art. 49, comma 4-ter, D.L. 78/2010, che dispone che il comma 4-bis del medesimo art. 49, relativo alla disciplina sulla **SCIA**, «**attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost., e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma**». «Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "Dia"», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia». Tale nuova disciplina **sostituisce direttamente quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.**

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:

- non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Provincia di TN riservando a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla medesima.



Sent. n. 173/2012

Materia: finanza regionale, coordinamento della finanza pubblica, ordinamento degli uffici, pubblico impiego

Limiti assunti come violati: artt. 2, lett. a), 3, lett. f) e l), 4, primo comma, e 12 statuto speciale (l.cost. 4/1948), artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., art. 10 l.cost. 3/2001;

Oggetto del ricorso: artt. 9, comma 28, e 14, comma 24 bis D.L. 78/2010, **che a decorrere dall'anno 2011, pongono limiti alla spesa per il personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o relativa a contratti di formazione lavoro o ad altri rapporti formativi o per il personale assunto con forme contrattuali flessibili, cui si adeguano le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, prevedendo la deroga per la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle Regioni a statuto speciale e dagli enti territoriali delle predette Regioni "a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive reperite da queste ultime attraverso apposite misure di razionalizzazione della spesa", fatto salvo il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno; prevedono inoltre che le Regioni a statuto speciale e gli enti territoriali facenti parte delle predette Regioni attingano prioritariamente ai lavoratori a tempo determinato, salva motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti.**

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, riservando a diverse pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla Regione Valle d'Aosta con ricorso 96/2010.



Sent. n. 215/2012

Materia: coordinamento della finanza pubblica, ordinamento civile;

Limiti assunti come violati: artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.; art. 10, l. cost. 3/2001; artt. 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, Statuto speciale Valle d'Aosta

Oggetto del ricorso: art. 9, commi 2-bis e 4, d.l. 78 /2010, che prevedono, **a decorrere da gennaio 2011, un tetto di spesa per il trattamento accessorio del personale dipendente dalle PA e che, per il biennio 2008-2009, vietano aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento per i rinnovi contrattuali ed i miglioramenti economici del personale. La disposizione si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del d.l e sancisce l'inefficacia delle clausole difformi;**

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato: cessata la materia del contendere in ordine all'art. 9, comma 2-bis, e non fondate le questioni dell'art. 9, comma 4, del d.l. 78/2010.

“Le censure mosse non sono ritenute fondate in quanto esse si basano erroneamente sulla riconduzione della norma impugnata alla materia del coordinamento della finanza pubblica e sulla sua qualificazione come disposizione di dettaglio, quando invece la disposizione statale impugnata va correttamente ricondotta all'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. Infatti il legislatore, nell'imporre un limite massimo agli aumenti retributivi che possono essere disposti dalla contrattazione collettiva in sede di rinnovi relativi al biennio 2008-2009, è intervenuto a definire la disciplina di un istituto del contratto di lavoro subordinato pubblico e, cioè, quello attinente alla retribuzione.”



Sent. n. 179/2012

Materia: potestà regolamentare dello Stato

Limiti assunti come violati: art. 117, quarto e sesto comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 l. cost. n. 3 /2001, nonché in rif. agli artt. 2, primo comma, lettere g), p) e q), e 3, primo comma, lettera a), Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed alle relative norme di attuazione; nonché, in subordine, principio di leale collaborazione.

Oggetto del ricorso: articolo 49, commi 4-quater, e 4-quinquies del d.l. 78/2010, che **demandano a regolamenti governativi di delegificazione il compito di dettare una disciplina volta alla semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle PMI, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese.**

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato non fondate le questioni .

“Le disposizioni impugnate si inseriscono nel novero degli interventi legislativi volti a realizzare la semplificazione amministrativa(..) Esse delimitano la competenza del Governo all'adozione di regolamenti di semplificazione nelle sole materie di competenza statale esclusiva, senza quindi determinare alcuna lesione delle competenze regionali, in linea con quanto stabilito dal sesto comma dell'art. 117 Cost. Ove, tuttavia, (...)fossero adottati regolamenti di delegificazione invasivi delle sfere di competenza legislativa regionale, residuale o concorrente, è avverso di essi che la Regione potrà esperire gli ordinari rimedi giurisdizionali, nonché eventualmente il ricorso avanti alla Corte in sede di conflitto di attribuzione (sent. n. 33 del 2011; n. 322 del 2009).”



FINE DELLE SENTENZE RELATIVE AL D.L. 78/2010



Sent. n. 198/2012

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Limiti violati: 116 Cost.

Ricorrenti: Regione autonoma Valle d'Aosta, Regione autonoma Trentino Alto-Adige, Regione Sardegna, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano

Resistente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art. 14, commi 1 e 2, d.l. 13 agosto **2011, n. 138** (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), conv. con mod., dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; **che detta misure riguardanti il numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché il trattamento economico e previdenziale dei consiglieri, e l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti.**

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, del d.l. n. 138/2011;
- 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 138/2011, promossa, in riferimento alla violazione del principio di leale collaborazione e agli artt. 4, numero 1), 8, numero 1), 69 e 75 del DPR n. 670/ 1972 (Approvazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dell'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalle Province di Trento e di Bolzano.



La Corte, ha dichiarato fondata la questione relativa all'art. 14, comma 2, d.l. impugnato, per violazione dell'art. 116 Cost., con assorbimento degli ulteriori profili di censura, inclusi quelli prospettati in riferimento alle disposizioni dell'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge.

Premettendo che la disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti, adottati con legge costituzionale a garanzia delle particolari condizioni di autonomia di cui all'art. 116 Cost, la Corte ha riconosciuto, infatti, che:

“l'adeguamento da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai parametri di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011 richiede la modifica di fonti di rango costituzionale, cui la legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni. “

Del resto, l'art. 19-bis del d.l. n. 138 del 2011, non impugnato, stabilisce che «*l'attuazione delle disposizioni» di tale decreto-legge da parte delle Regioni a statuto speciale deve avvenire «nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto» dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009.*



Sent. n. 178/2012

Materia: federalismo fiscale **Limiti violati:** art. 76 Cost.

Ricorrenti: Regione autonoma Valle d'Aosta, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione siciliana, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto del ricorso: art. 29, comma 1, alinea e lettera k) e art. 37, comma 1, **d.lgs.**

118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42): che prevedono che la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni del d.lgs. nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome, nonché nei confronti degli EELL delle medesime, siano stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 36, comma 5, non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni del decreto 118/2011. e dei decreti legislativi di cui all'art. 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:

-l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 1 dell'art. 37; nonché dell'alinea e della lettera k) del comma 1 dell'art. 29; non fondate le questioni relative al comma 1 dell'art. 37.



Sent. n. 178/2012

La Corte ha osservato che:

“a) in base alla legge di delegazione n. 42 del 2009, la normativa impugnata non è applicabile agli enti ad autonomia speciale (comma 2 dell’art. 1);

b) la legge di delegazione richiede, nei confronti di tali enti, l’adozione delle procedure “pattizie” di attuazione statutaria (art. 27);

c) la normativa impugnata stabilisce, invece, la propria applicazione diretta ai medesimi enti ad autonomia differenziata, senza l’intermediazione di norme adottate con le procedure previste per l’attuazione statutaria.

Tutto ciò comporta il superamento, da parte del legislatore delegato, dei limiti fissati dalla legge di delegazione a tutela della speciale autonomia delle Regioni e Province autonome”, con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale, in parte qua, della norma denunciata ed assorbimento delle altre questioni prospettate



Sent. n. 147/2012

Materia: istruzione

Limiti violati: art. 117, terzo comma, Cost.

Ricorrente: Sicilia (ricorso n. 102/2011)

Resistente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art. 19, commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato:

-l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, d.l. impugnato, che prevedeva:

-“**Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado;**

-**gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. “**



- Richiamata la giurisprudenza (sent. [200/2009](#) e [92/2011](#)) che distingue norme generali sull'istruzione (competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.) e principi fondamentali della materia (competenza legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.);
- l'art. 19, comma 4, viene dichiarato illegittimo, perché incide sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che non può ricondursi nell'ambito delle norme generali sull'istruzione e va ricompresa nella **competenza concorrente relativa all'istruzione**, in cui allo **Stato spetta soltanto di determinare i principi fondamentali**;
- la norma impugnata, infatti, pur richiamandosi ad una finalità di «continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione», in realtà non dispone sulla didattica: realizza un ridimensionamento della rete scolastica al fine di conseguire una riduzione della spesa (delle strutture amministrative scolastiche e del personale ivi operante), ma, in tal modo, si risolve in un intervento di dettaglio da parte dello Stato, in una sfera affidata alla competenza regionale.
- la Corte infine afferma che la norma censurata non va ascritta all'esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica: anche tale titolo consentirebbe allo Stato soltanto di dettare principi fondamentali, mentre la disposizione sottoposta a scrutinio costituisce norma di dettaglio.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Corte Costituzionale

Grazie per l'attenzione